

COMMISSIONE XI  
AGRICOLTURA E FORESTE

37.

SEDUTA DI GIOVEDÌ 10 OTTOBRE 1985

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE MARIO CAMPAGNOLI

INDICE

	PAG.
<b>Missioni e sostituzioni:</b>	
CAMPAGNOLI MARIO, <i>Presidente</i> . . . . .	3
<b>Proposte di legge (Seguito della discussione e approvazione):</b>	
Senatori MANCINO ed altri; COMASTRI ed altri: Normativa quadro in materia di raccolta coltivazione e commercio dei tartufi freschi o conservati destinati al consumo ( <i>Approvate in un testo unificato, dalla IX Commissione permanente del Senato, modificate dalla XI Commissione permanente della Camera, e nuovamente modificate dalla IX Commissione permanente del Senato</i> ) (2765-B) . . . . .	3
CAMPAGNOLI MARIO, <i>Presidente</i> . . . . .	3, 5
BINELLI GIAN CARLO . . . . .	4
MARTINO GUIDO . . . . .	5
RABINO GIOVANNI BATTISTA, <i>Relatore</i> . . . . .	3
RUBINACCI GIUSEPPE . . . . .	4
ZURLO GIUSEPPE, <i>Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste</i> . . . . .	4
<b>Votazione segreta:</b>	
CAMPAGNOLI MARIO, <i>Presidente</i> . . . . .	5

PAGINA BIANCA

**La seduta comincia alle 10,25.**

MARIO TOMA, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(È approvato).

#### **Missioni e sostituzioni.**

PRESIDENTE. Comunico che ai sensi del quarto comma dell'articolo 19 del regolamento gli onorevoli Andreoni, Barca, Berselli, Lobianco, Urso, Zambon, Zaniboni e Zarro sono sostituiti rispettivamente dagli onorevoli Vincenzi, Satanassi, Rubinacci, Zoso, Malvestio, Rinaldi, Pontello e Russo Raffaele.

Risulta in missione per incarico del suo ufficio l'onorevole Fittante.

**Seguito della discussione delle proposte di legge senatori Mancino ed altri; Comastri ed altri: Normativa quadro in materia di raccolta coltivazione e commercio dei tartufi freschi o conservati destinati al consumo (Approvate, in un testo unificato, dalla IX Commissione permanente del Senato, modificate dalla XI Commissione permanente della Camera, e nuovamente modificate dalla IX Commissione permanente del Senato (2765-B).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione delle proposte di legge d'iniziativa dei senatori Mancino ed altri; Comastri ed altri: « Normativa quadro in materia di raccolta, coltivazione e commercio dei tartufi freschi o conservati destinati al consumo », già approvate, in un testo unificato, dalla IX Commissione permanente del Senato, nella seduta del 21 marzo 1985, modificate dalla XI Commissione permanente della Camera, nella seduta del 19 giugno

1985, e nuovamente modificate dalla IX Commissione permanente del Senato, nella seduta del 31 luglio 1985.

Ricordo ai colleghi che nella seduta di ieri, ai sensi dell'articolo 70, secondo comma, del regolamento, abbiamo esaminato le modifiche introdotte dalla IX Commissione permanente del Senato. Ricordo altresì che l'articolo 3, dopo l'approvazione di un emendamento soppressivo del secondo comma introdotto al Senato, è stato respinto. In seguito a quel voto abbiamo deciso di rimandare il seguito della discussione ad oggi.

L'onorevole Rabino, relatore, ha facoltà di riferire sulle intese raggiunte.

GIOVANNI BATTISTA RABINO, *Relatore*. Signor presidente, in seguito agli accordi intercorsi tra i rappresentanti dei gruppi, è stato predisposto un articolo aggiuntivo, in connessione con l'articolo 3, di cui sollecito vivamente l'approvazione.

PRESIDENTE. L'onorevole Rabino, relatore, ha presentato il seguente articolo aggiuntivo:

La raccolta dei tartufi è libera nei boschi e nei terreni non coltivati.

Hanno diritto di proprietà sui tartufi prodotti nelle tartufaie coltivate o controllate tutti coloro che le conducono; tale diritto di proprietà si estende a tutti i tartufi, di qualunque specie essi siano, purché vengano apposte apposite tabelle delimitanti le tartufaie stesse.

Le tabelle devono essere poste ad almeno 2,50 metri di altezza dal suolo, lungo il confine del terreno, ad una distanza tale da essere visibili da ogni punto di accesso ed in modo che da ogni cartello sia visibile il precedente ed il successivo, con la scritta a stampatello ben visibile da terra: « Raccolta di tartufi riservata ».

Le Regioni, su richiesta di coloro che ne hanno titolo, rilasciano le attestazioni di riconoscimento delle tartufaie controllate o coltivate.

Per tartufaie controllate si intendono le tartufaie naturali migliorate ed incrementate con la messa a dimora di un congruo numero di piante tartufigene; si intendono invece per tartufaie coltivate quelle impiantate *ex novo*.

Nulla è innovato in merito a quanto disposto dagli articoli 4 della legge 16 giugno 1927, n. 1766, e 9 del regio decreto 26 febbraio 1928, n. 332.

GIUSEPPE ZURLO, *Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste*. Per i noti motivi di urgenza, il Governo aveva sollecitato l'approvazione della proposta di legge nel testo pervenuto dal Senato. Questa Commissione ha ritenuto di modificarlo. Il Governo si rimette alla Commissione.

GIUSEPPE RUBINACCI. Signor presidente, onorevoli colleghi, mi sembra naturale dover esprimere un senso di sconcerto per il « palleggiamento » del testo fra la Camera ed il Senato. Non mi pare che l'importanza di questo provvedimento giustifichi tale atteggiamento: non si tratta di una questione di Stato. Se andiamo ad esaminare attentamente le modifiche apportate, nelle diverse occasioni, al testo al nostro esame, ci rendiamo conto che vi è un conflitto interno ai due rami del Parlamento che dovrebbe farci riflettere per un momento sulla diversa concezione del diritto di proprietà. In Senato, a mio avviso, si è stati più conformi al diritto positivo e alla Costituzione rispetto a quanto si fa alla Camera. Ciò si deduce dalle modifiche che stiamo per approvare. Devo dire che il mio gruppo è favorevole a questo articolo aggiuntivo, alla cui formulazione si è giunti in via conciliativa, ritengo però che dovremmo fermare per un attimo la nostra attenzione sul fatto che, surrettiziamente, si fa entrare dalla finestra ciò che era uscito dalla porta. Mi riferisco al comma dell'articolo aggiuntivo

che dice: « Le regioni, su richiesta di coloro che ne hanno titolo, rilasciano le attestazioni di riconoscimento delle tartufaie controllate o coltivate ». Ricordo che il testo approvato dalla nostra Commissione — prima che esso fosse modificato dalla IX Commissione del Senato — affidava agli uffici regionali il rilascio delle attestazioni di riconoscimento, su richiesta degli interessati. Con tale dizione si salvaguardava una certa concezione del diritto di proprietà, senza ricorrere a « burocratizzazioni » e complicazioni eccessive. Su ciò dobbiamo riflettere, perché mi domando quale interpretazione di questa norma potranno dare coloro che dovranno applicare concretamente la legge. Affermando che « le regioni » agiscono su richiesta di coloro che ne hanno « titolo », si potrebbe creare confusione. Chi stabilisce qual è il titolo? Forse l'assessorato all'agricoltura? Ma alcune regioni hanno un assessorato specifico all'agricoltura, altre no. Vorrei poi sapere quale sia il criterio adottato per stabilire il titolo idoneo al rilascio dell'attestazione di riconoscimento di una tartufaia controllata o coltivata.

Ritengo che il testo varato la volta precedente salvaguardasse meglio il diritto di proprietà.

Pur esprimendo dubbi sulla chiarezza del testo, che potrebbe dar adito ad interpretazioni contrastanti, preannuncio il voto favorevole del gruppo del MSI-destra nazionale alla proposta di legge in discussione.

GIAN CARLO BINELLI. Esprimo alcune riserve sul merito dell'articolo aggiuntivo, in particolare per ciò che riguarda il primo capoverso e per la parte che si occupa della certificazione delle tartufaie coltivate o controllate. Ricordo che analoghe critiche e riserve sono state mosse in occasione della precedente stesura. Oggi, tuttavia, ci asterremo in quanto ancora una volta riteniamo che i voti del gruppo comunista siano decisivi per poter approvare questa legge e porre la parola fine a questo travagliato *iter*. Se così non fosse il nostro voto sarebbe diverso.

Ci impegniamo a far uso successivamente degli strumenti parlamentari che sono a nostra disposizione per rendere più chiara la materia, anche se in ogni caso riteniamo che sia stato fatto un passo avanti rispetto al caos che ha sempre regnato nel settore.

GUIDO MARTINO. Il gruppo repubblicano voterà a favore del presente provvedimento. Ritengo però necessaria una precisazione: qualora un impiegato comunale non voglia concedere il titolo, è cosa ovvia che il ricorso al tribunale amministrativo consenta, alla luce del diritto costituzionale e di quello civile, l'ottenimento di quanto a ciascuno compete.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo aggiuntivo.

*(È approvato).*

La proposta di legge sarà subito votata a scrutinio segreto.

Chiedo, in caso di approvazione, di essere autorizzato a procedere al coordinamento formale del testo.

Se non vi sono obiezioni, rimane così stabilito.

*(Così rimane stabilito).*

#### Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto della proposta di legge esaminata nella seduta odierna.

*(Segue la votazione).*

Comunico il risultato della votazione:

Proposte di legge senatori Mancino ed altri; Comastri ed altri: « Normativa quadro in materia di raccolta, coltivazione e commercio dei tartufi freschi o conservati destinati al consumo » (*Approvate, in un testo unificato, dalla IX Commissione del Senato, modificate dalla XI Commissione della Camera e nuovamente modificate dalla IX Commissione del Senato*) (2765-B):

Presenti e votanti . . . . .	27
Maggioranza . . . . .	14
Voti favorevoli . . . . .	26
Voti contrari . . . . .	1

*(La Commissione approva).*

*Hanno preso parte alla votazione:*

Antonellis, Barzanti, Bellini, Binelli, Boncompagni, Bruni, Campagnoli, Cocco, Ianni, Malvestio, Martino, Meneghetti, Mora, Nebbia, Poli, Pontello, Rabino, Rinaldi, Rosini, Rubinacci, Russo Raffaele, Satanassi, Toma, Vincenzi, Zopetti, Zoso e Zuech.

**La seduta termina alle 10,40.**

---

IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO  
DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

DOTT. TEODOSIO ZOTTA

---